



CITTA' DI CAVE

Provincia di Roma

SUSSIDIARIO allo SPORTELLO UNICO

Approvato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del
22/12/2005 e adeguato alle norme successivamente
intervenute con delibera Consiliare n. 78 del 17/12/2010

Adeguamento al Titolo II, Capo II, della Legge Regionale
18/11/1999, n. 33 nonché al Documento Programmatico di
cui all'articolo 11 della legge 18/11/1999, n° 33 allegato alla
deliberazione di Consiglio Regionale 6 Novembre 2002, n°
131. *In B.U.R.L. 20-12-2002, n° 35 – Parte Prima*

COLLEGATO N° 6

COMUNE DI C A V E

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
comunedicave.rm.protocollo@pa.postacertificata.gov.it

REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DEI PERIODICI

(Piani di localizzazione)

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 78 del 17/12/2010

INDICE:

Premesse

TITOLO I

Capo I

NORME GENERALI

- Articolo 1** - Premesse
- Articolo 2** - Zone Territoriali
- Articolo 3** - Vincoli
- Articolo 4** - Validità del Piano
- Articolo 5** - Definizioni
- Articolo 6** - Criteri di assoggettabilità alla localizzazione
- Articolo 7** - Assoggettamento ad autorizzazione o a S.C.I.A.
- Articolo 8** - Norme generali
- Articolo 9** - Requisiti morali e professionali
- Articolo 10** - Istruttoria delle domande soggette ad autorizzazione
- Articolo 11** - Modalità di invio delle S.C.I.A.
- Articolo 12** - Superfici minime e massime
- Articolo 13** - Subingresso
- Articolo 14** - Ampliamento o riduzione della superficie di vendita
- Articolo 15** - Trasferimento di sede
- Articolo 16** - Sospensione o cessazione
- Articolo 17** - Prezzi
- Articolo 18** - Sanzioni
- Articolo 19** - Autorità competente
- Articolo 20** - Abrogazioni

PREMESSE

La legge 11 giugno 1971, n° 426

La vendita dei giornali fu inizialmente disciplinata dalla legge 11/06/1971, n° 426 e l'attività relativa era sottoposta ad autorizzazione commerciale ai sensi dell'articolo 24, comma secondo.

Tuttavia la vendita già avveniva spontaneamente e sporadicamente prima dell'entrata in vigore della suddetta legge e non fu particolarmente recepita dai comuni al contrario delle altre attività di vendita al dettaglio.

La legge 5 Agosto 1981, n° 416

Il fenomeno, di portata nazionale determinò l'intervento del Legislatore con l'emanazione della legge 5 Agosto 1981, n° 416 che aveva la duplice finalità di sanare un fenomeno così largamente diffuso e nello stesso tempo di specificare quale iter doveva essere adottato per il rilascio delle autorizzazioni nonché quali fossero i requisiti soggettivi per l'accesso all'attività.

Anche la legge 416/81 però non fu ben compresa soprattutto perché il Legislatore trattò di sfuggita l'argomento "*autorizzazione*" dedicandosi principalmente a porre ordine a monte e cioè a farsi carico della regolamentazione delle case editrici.

Ulteriore motivo fu il rinvio, da parte dell'articolo 14 della legge 416/81 alle Regioni che avrebbero dovuto definire gli indirizzi ed i criteri ai quali i Comuni si sarebbero dovuti uniformare nella predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita dei giornali. La delega alle Regioni comunque era stata già assegnata quattro anni prima, dall'articolo 52, comma primo, lettera a) del D.P.R. 24/07/1977, n° 616. (legge delega)

Altro rinvio per la definitiva applicazione, fu demandato al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 54 della legge 416/81 per l'emanazione del Regolamento di attuazione.

Nel periodo transitorio furono incaricati i Sindaci per il rilascio delle autorizzazioni.

Tuttavia quasi nessuno comprese che la legge 416/81 non portava alcuna innovazione amministrativa rispetto alle disposizioni dettate dalla legge 426/71 in quanto priva di qualsiasi contenutistica per quanto concerne la vendita al dettaglio.

Infatti, la legge 416/81 era più che altro mirata a sanare l'abusivismo degli anni precedenti e nell'occasione cercare di instaurare un'operazione di pianificazione territoriale.

Il D.P.R. 27 Aprile 1982, n° 268

Solo l'anno successivo, in occasione dell'entrata in vigore del regolamento della legge 416/81, il D.P.R. 27/04/1982, n° 268 si riuscì in qualche modo a smuovere l'inerzia dei comuni anche perché dettò precise date in materia di sanatoria oltre a specificare l'iter da adottare e quali i requisiti soggettivi.

In pratica l'articolo 28 del Decreto Presidenziale, disponeva che i titolari di esercizi di rivendita alla data del 21 agosto 1981, tanto per il periodo anteriore al 6 giugno 1982, quanto per i due anni seguenti, non abbisognavano (per essere condonati) né di iscrizione al R.E.C., (Registro Esercenti Commercio) né di autorizzazione comunale. Avevano però il diritto (e l'obbligo) ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, nonché l'autorizzazione comunale, previa istanza da presentare al comune.

Dunque il diritto alla vendita (ma di fatto la vendita abusiva) dei giornali decadeva per tutti coloro che non avevano provveduto ad uniformarsi a tale procedura.

Successivamente tutti coloro che intendevano procedere alla vendita dei giornali e dei periodici avevano l'obbligo dell'iscrizione al Registro degli Esercenti al Commercio prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco e sulla base della pianificazione territoriale Comunale adottata in recepimento delle direttive regionali.

La legge Regionale 4 Gennaio 1985, n° 3

I criteri e gli indirizzi da parte della Regione Lazio furono però emanati solo nel 1985 con la Legge Regionale 4/01/1985, n° 3 per cui furono veramente pochi i Comuni che adottarono i piani per la localizzazione dei punti vendita e nel tempo furono persino dimenticati i criteri regionali da adottare in assenza dei piani suddetti.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98, va chiarito che la legge 416/81 subì ulteriori modifiche attraverso l'intervento delle leggi 30 aprile 1983, n° 137, - 10 Gennaio 1985, n° 1, - 25 Febbraio 1987, n° 67 e 13 Aprile 1999, n° 108.

La legge 25/02/1987, n° 67

L'innovazione principale consiste nell'adeguamento di parte della precedente legge 416/81 con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 9 e l'intera sostituzione dell'art. 14 da parte dell'art. 7.

Il Decreto Legislativo 31/03/1998, n° 114 (in vigore)

La situazione si stabilizzò fino all'entrata in vigore del Decreto legislativo 31/03/1998, n° 114, attualmente in vigore.

Occorre però precisare alcune fasi che hanno portato all'attuale disciplina.

Il Decreto Lgs. 114/98 entrò in vigore in due fasi.

La prima fase che interessava alcuni articoli, e trovò immediata applicazione il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (24/04/1998).

La seconda fase che interessava il rimanente articolato, entrò in vigore a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.

La vendita dei giornali, era disciplinata dall'articolo 26, comma 4, del D. Lgs. 114/98 che apparteneva alla seconda fase per cui il Legislatore rese salvo fino a quella data, *"quanto previsto in materia di esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche, e ai soggetti titolari di dette attività non si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, comma 1. Decorso tale termine all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina generale prevista dal presente decreto, fatta salva la parità di trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle testate"*.

La legge 13 Aprile 1999, n° 108

Alla vendita dei giornali, quotidiani e di periodici, non fu applicata però la disciplina del D. Lgs. 114/98 perché il comma quarto dell'articolo 26 fu abrogato dall'articolo 4 della Legge 13 Aprile 1999, n. 108 pubblicata il 23/04/1999 che entrò in vigore proprio il 24/04/1999 e cioè prima della data in cui avrebbe trovato applicazione il suddetto comma quarto dell'articolo 26. *(vedi le date delle G.U.)*

Questa legge introdusse una sorta di seconda sanatoria che consentiva per diciotto mesi una vendita sperimentale dei quotidiani e/o dei periodici alle sole rivendite di generi di monopolio, alle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, ai bar, alle medie strutture di vendita con una superficie minima di 700 mq. e agli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120.

Contestualmente la legge 108/99 conferiva una delega al Governo per l'emanazione entro due anni, di un Decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, sulla base di alcuni criteri direttivi a cui le Regioni devono uniformarsi per la definizione della disciplina relativa

alla vendita dei giornali e delle riviste ed anche per la definizione di ulteriori criteri cui devono attenersi le Regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.

La delega al Governo prevedeva anche la definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale, articolato in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi mediante il rilascio di autorizzazioni, anche a carattere stagionale, in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Il Decreto legislativo 24 Aprile 2001, n° 170 (*in vigore*)

Puntualmente, così come disposto dalla legge 108/99, dopo due anni entra in vigore il Decreto legislativo n° 170/2001.

Il decreto oltre a fornire le definizioni dei punti esclusivi e non esclusivi ed a definire il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica all'interno di essi, indica alle regioni i criteri da seguire per l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi.

Inoltre obbliga i Comuni ad intervenire in due fasi.

- a) Entro un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs. 170/2001 sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.
- b) Gli stessi comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione degli indirizzi da parte delle regioni.

Viene definitivamente abrogata la parte della legge 416/81 (l'art. 14) che interessa il sistema di vendita ed autorizzatorio dei giornali quotidiani e dei periodici nonché l'articolo 7 della legge n° 67/87.

La Legge Costituzionale 18/10/2001, n° 3

Questa Legge, in applicazione di un federalismo voluto da quasi tutte le forze politiche, modificò radicalmente il Titolo V della Costituzione ampliando la potestà legislativa delle Regioni in alcune materie fra le quali l'Urbanistica ed il Commercio.

Con la sua entrata in vigore quindi le Regioni non abbisognavano più della delega statutale prevista dall'articolo 117 per cui si trovarono improvvisamente ad affrontare direttamente le varie problematiche territoriali e furono sottoposte ad una intensa attività legislativa ancora oggi in atto.

Le difficoltà aumentarono quando alcune normative venivano dettate nel senso della disciplina comunale.

Difatti il recepimento da parte dei Comuni, in mancanza di una chiarezza legislativa, appariva ancora più difficoltoso stante l'abrogazione dell'istituto dei Comitati Regionali di Controllo sugli atti degli Enti Locali. (CO.RE.CO.)

La Circolare del Minindustria 28/12/2001, n° 3538/C

Il Ministero, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 170/2001, ha sentito la necessità esplicativa di numerosi aspetti di natura fondamentale.

Al contrario della Regione Lazio, il Minindustria ad esempio, ritiene che la differenza tra i punti di vendita esclusivi e quelli non esclusivi, non consiste nel fatto che questi ultimi possano vendere solo i giornali o solo i periodici, ma dal fatto che la vendita avviene in modo accessorio e non prevalente in esercizi perfettamente identificati, che già provvedono alla vendita di altre merci. Per cui anche nei punti di vendita non esclusivi può essere consentita la vendita di entrambe le tipologie.

In linea generale la Regione Lazio, con la deliberazione 484/2002 condivide i chiarimenti del Minindustria fatta eccezione per la vendita congiunta dei quotidiani e dei periodici nei punti di vendita non esclusivi.

Va tuttavia evidenziato che il **Tar Piemonte, prima sezione, sentenza n. 1681/2003** ha così disposto: *“La regione non ha il potere di interpretazione, in maniera vincolante ed integrativa, del testo legislativo di una norma statale con una Delibera di Giunta, senza adottare un atto legislativo nella materia di potestà esclusiva che disciplini la materia.*

Con riferimento all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 170/2001 (in materia di distribuzione della stampa periodica), il tenore letterale della norma implica una vera e propria alternatività, nel senso della scelta di vendita tra le due tipologie: quotidiani o periodici”.

La Deliberazione di Giunta Regionale 19 Aprile 2002, n° 484

Alla Regione Lazio non sfuggì il nuovo aspetto costituzionale per cui il 10-6-2002, sul *Supplemento ordinario n. 4* al BOLLETTINO UFFICIALE n. 16, pubblicò la delibera di Giunta n° 484/2002 diretta a porre chiarezza anche in tal senso.

La deliberazione consisteva nell'approvazione di una lettera circolare diretta ai Comuni il cui contenuto era finalizzato a interpretare il D. Lgs. 170/2001 in attesa dell'emanazione di una legge regionale.

In fase di prima applicazione la Regione ritiene che nei punti di vendita non esclusivi, fossero posti in vendita i soli quotidiani o i soli periodici e non entrambi mentre per quelli esclusivi sussisteva l'obbligo della vendita di entrambi disponendo il fermo del rilascio delle autorizzazioni per questi ultimi, in assenza dei piani di localizzazione. Unica eccezione era rivolta ai soggetti che avevano già effettuato la sperimentazione. (Vedi la sentenza riportata al capoverso precedente).

Veniva specificato però che i Comuni dovevano attuare i piani di localizzazione in due fasi. La prima in assenza delle direttive regionali e sulla base degli indicatori previsti dal comma 6 dell'articolo 2 del D. Lgs. 170/2001. La seconda consistente nella riformulazione dei piani già adottati sulla base delle intervenute direttive regionali.

Ma anche le autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi non potevano essere rilasciate *ipso facto*. Veniva richiesta infatti la previa assunzione da parte dei Comuni di un provvedimento di carattere generale contenente i criteri desunti dalla verifica delle situazioni esistenti in relazione ai suddetti indicatori.

La Regione rivolge un ultimo richiamo ad alcuni aspetti connessi inevitabilmente al D. Lgs. 114/98.

La Legge Regionale 30 Luglio 2002, n° 28

La legge Regionale detta disposizioni urbanistiche per l'installazione e l'ubicazione delle edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici.

La Legge Regionale 14 Gennaio 2005, n. 4

Sulla base dei poteri diretti in materia di commercio, la legge Regionale sull'editoria sovrasta ogni norma statutale per cui da questo momento è azzerata ogni direttiva, ogni principio di natura statutale. I Comuni dunque devono attenersi ai criteri ed alle direttive regionali per pianificare il loro territorio in questa materia.

Il Decreto Legislativo 26 Marzo 2010, n. 59

Per come già delucidato nelle premesse del collegato n. 3, questa norma introduce anche in Italia la libertà d'impresa in linea con gli altri Stati membri denominata a livello europeo "**libertà di stabilimento**".

I criteri Europei (ora anche nazionali e regionali) ai quali occorre far riferimento non negano affatto la possibilità di istituire parametri numerici purché i divieti di apertura poggino su criteri di salvaguardia dell'ambiente, della socialità, della viabilità e mobilità, delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ecc. e non invece su una

domanda concreta di mercato legata alla presenza di altri esercizi commerciali nonché alla loro potenzialità di vendita.

RIFERIMENTI BASE RIGUARDO AI VINCOLI DI VARIA NATURA

Le normative nazionali e regionali già da tempo sono intervenute sollecitando i Comuni ad identificare e/o a localizzare i vincoli di varia natura che insistono nelle zone territoriali, compresi i Centri Storici, ed i limiti che eventualmente si frappongono per l'insediamento delle attività produttive.

Giova ricordare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- L'art. 22, comma 1, lettere e <c> della Legge Regionale n. 33/99 in materia di commercio al dettaglio che impone ai Comuni l'individuazione de:

"b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici culturali ed ambientali;

c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale".

- L'art. 1, comma 1 lettere <l> - <m> ed <n> della Legge Regionale n. 21/2006 in materia di somministrazione di alimenti e bevande che persegue tra le altre, le seguenti finalità:

"l) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali, artistici ed architettonici e l'esigenza di occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai centri commerciali naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali e salvaguardare l'occupazione;

m) a salvaguardia dei locali storici;

n) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed occupazionale e quella di tutela dei cittadini con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento acustico".

Infine il Decreto legislativo n. 59/2010, ha definitivamente posto mano alla questione nel seguente modo:

a) L'articolo 64, comma 3 che si riporta, così dispone in materia di insediamenti commerciali:

" Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”.

b) L'articolo 70, comma 3, introduce le seguenti parole all'articolo 28, comma 13 del D. Lgs. 114/98: **(vedi solo quelle in grassetto corsivo)**:

*“Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante **limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive”.***

c) **L'articolo 70, comma 4** infine, rinvia all'articolo 52 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - che impone ai Comuni di individuare le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio di concerto con la Sovrintendenza.

I vincoli:

I vincoli che ci interessano sono quelli riportati nelle premesse e nell'articolo 3, comma 1 del collegato n. 3.

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 2

Zone territoriali

1. Ai fini della regolamentazione della distribuzione dei giornali quotidiani e dei periodici, il Comune di Cave è suddiviso nelle medesime zone urbanistiche del Piano Regolatore Generale.

Articolo 3

Vincoli

1. Valgono gli stessi vincoli indicati all'articolo 3, comma 1 del collegato n. 3.
2. E' altresì provvisoriamente vietata l'apertura di punti di vendita esclusivi per motivi ambientali, di tutela sociale, della viabilità ecc...
3. E' escluso il vincolo per inquinamento acustico considerato che tutti i punti vendita sono obbligati ad ottenere il Nulla Osta di Impatto Acustico. (N.O.I.A.)
4. Lo Sportello Unico provvederà ad avvisare i cittadini interessati con manifesti ed attraverso il proprio sito web <www.comunedicave.rm.it> della possibilità di presentare un proprio progetto per l'insediamento e/o l'apertura di qualsiasi attività commerciale, compreso il commercio al dettaglio, sulle aree interessate dai vincoli elencati nelle premesse di cui all'articolo 1. L'esame dei progetti sarà sottoposto all'esame delle autorità preposte alla tutela del vincolo interessato attraverso una o più conferenze di servizio.

5. A conclusione della procedura di cui al precedente comma 4, il presente articolo verrà automaticamente abrogato e sostituito con le risultanze definitive delle conferenze di servizio, sommate a precise disposizioni di dettaglio. Le aree interessate dai vincoli resteranno comunque sotto la tutela dell'autorità preposta.

Articolo 4

Validità del Piano

1. Il Piano ha durata quadriennale a decorrere dal giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Il comune, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate motivazioni.

3. Il presente Regolamento si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Articolo 5

Definizioni

1. Sono considerati punti di vendita esclusivi le rivendite che obbligatoriamente pongono in vendita i giornali quotidiani ed i periodici anche se esercitano attività accessoria dei generi appartenenti al settore non alimentare di cui al D. Lgs. 31/03/1998, n° 114 e succ. mod. nonché del settore alimentare limitatamente ai pastigliaggi confezionati.

2. Rientrano nella dizione di cui al comma precedente gli esercizi già in possesso di autorizzazione per la vendita di ambedue le tipologie rilasciata sulla base delle disposizioni contenute nelle leggi 11/06/1971, n° 426 e 5/08/1981, n° 416 anche se hanno esteso od estendano la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Sono considerati punti di vendita non esclusivi, le attività già autorizzate alla sola vendita dei quotidiani o dei periodici o che comunque pongono in vendita una sola delle due tipologie a prescindere dall'epoca di rilascio dell'autorizzazione. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano, sono definiti punti di vendita non esclusivi le rivendite dei soli quotidiani, o dei soli periodici a richiesta del soggetto interessato, effettuata in modo accessorio all'attività prevalente all'interno di esercizi commerciali quali:

a) Le rivendite di generi di monopolio;

- b)** Le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c)** Le autorizzazioni uniche di somministrazione di alimenti e bevande, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.
- d)** Le strutture di vendita come definite dall'articolo 24, comma 1, lettere e <c> della legge regionale n. 33/99;
- e)** gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f)** gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

4. Rientrano altresì nella definizione di punti di vendita non esclusivi, gli esercizi che hanno effettivamente provveduto alla sperimentazione prevista dalla legge 13 aprile 1999, n° 108, per una o ambedue le tipologie, che ne abbiano comunicato l'inizio e che non abbiano ricevuto l'esclusione da parte del Comune entro 60 giorni.

5. Per prodotto equiparato ai libri si intendono anche le pubblicazioni su internet e su supporto informatico.

6. Per attività prevalente nello stesso locale, si intende quella esercitata su una superficie maggiore rispetto a quella dedicata alla vendita dei quotidiani o dei periodici.

7. Per superficie di vendita di un punto di vendita non esclusivo si intende lo spazio per l'attività accessoria di vendita dei quotidiani o dei periodici o di entrambi, posto a disposizione dall'attività prevalente.

8. Per ramo di azienda, la definizione di settore organizzato di cui all'articolo 30, comma 6 Bis della Legge Regionale 31/03/1999, n° 33.

Articolo 6

Criteria di assoggettabilità alla localizzazione

1. Per come evidenziato nelle premesse, ai sensi del D. Lgs. N. 59/2010, è abrogato ogni criterio di localizzazione fatto salvo il rispetto dei vincoli di cui al precedente articolo 3 ed alle riserve riguardo l'assentibilità dei chioschi su area pubblica.

Articolo 7

Assoggettamento ad autorizzazione o a S.C.I.A.

1. Sono soggetti ad autorizzazione amministrativa solo i punti di vendita esclusivi anche se di carattere stagionale. Le rivendite dei punti di vendita non esclusivi sono sottoposti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e possono intraprendere l'attività lo stesso giorno dell'invio della segnalazione.

2. Sono escluse dal regime autorizzatorio ma sono soggette a S.C.I.A.:

- a)** Le attività indicate all'articolo 5, comma 3;
- b)** La vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- c)** La vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- d)** La vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- e)** La vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- f)** La consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- g)** La vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- h)** La vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. Tali si intendono tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non sia consentito a chiunque indistintamente, ma sia, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti quali ad esempio, le scuole, gli ospedali, case di cura o case di riposo, spacci e simili.

Articolo 8

Norme generali

1. Le rivendite dei punti di vendita non esclusivi non potranno in alcun modo divenire esclusive, anche in caso di cessazione dell'attività prevalente. Analogamente le autorizzazioni dei punti vendita esclusivi non potranno in alcun modo divenire non esclusive. La rinuncia di una tipologia (anche di fatto) di un punto di vendita esclusivo, determina la revoca dell'intera autorizzazione.

2. I titolari dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita esclusivi possono vendere prodotti non alimentari e pastigliaggi confezionati.

3. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 25 per cento, alla commercializzazione dei prodotti di cui al comma 2.

4. La cessazione dell'attività di vendita di prodotti di cui al comma 2 comporta lo svolgimento della vendita dei prodotti editoriali sull'intera superficie del locale.

5. L'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici non può essere ceduta separatamente dall'attività di commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali.

6. Per i punti di vendita esclusivi la cessazione dell'attività di vendita di prodotti editoriali comporta la contemporanea cessazione dell'attività di vendita dei prodotti diversi quali i settori merceologici alimentare e non alimentare di cui al D. Lgs. 114/98.

7. L'area destinata a parcheggio ed i criteri sulla viabilità non sono obbligatori per i punti di vendita esclusivi con superficie di vendita fino a 150 mq.

Articolo 9

Requisiti morali e professionali

1. Non possono esercitare l'attività di rivendita dei giornali quotidiani e dei periodici:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'*articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo

grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Articolo 10

Istruttoria delle domande soggette ad autorizzazione

1. Le domande per le nuove autorizzazioni di punti di vendita esclusivi, nonché le S.C.I.A. per la vendita nei punti di vendita non esclusivi, sono inoltrate allo Sportello Unico utilizzando l'apposita ed obbligatoria MODULISTICA UNICA. Le domande, finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni devono essere evase entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di arrivo al Comune di Cave ed essere concluse improrogabilmente con l'assenso o con il diniego. I trasferimenti di sede, gli ampliamenti o riduzioni di superficie di vendita, i subingressi ecc.. sono comunicati con la medesima modulistica unica e con le modalità previste dalle S.C.I.A. e possono essere iniziate lo stesso giorno della spedizione con la P.E.C.

2. Nella domanda per punto di vendita esclusivo da presentare esclusivamente con apposita modulistica da reperire sul sito comunale ***www.comunedicave.rm.it*** allo Sportello Unico esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a pena di improcedibilità vanno indicati tra l'altro:

- f)* Le generalità del richiedente;
- g)* L'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi;
- h)* L'indirizzo in cui verrà svolta l'attività;
- i)* L'indicazione della zona e della eventuale sottozona urbanistica di P.R.G. in cui verrà esercitata l'attività;
- j)* I requisiti dell'immobile o dell'area pubblica in cui verrà svolta l'attività;

3. Alla domanda di cui al comma 2 a pena di improcedibilità vanno allegati:

- c)* Copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- d)* Una planimetria del locale o del chiosco in scala adeguata nella quale dovranno essere evidenziati ed indicati:
 - La superficie del locale occupata dai giornali quotidiani, quella occupata dai periodici e quella occupata dai prodotti contenuti nel settore alimentare (solo

pastigliaggi confezionati) e nel settore non alimentare non superiore al 25% dell'intera superficie;

- L'eventuale superficie esterna attrezzata o meno per l'esposizione;
- La superficie di ciascuno di altri locali quali i magazzini e/o depositi, gli uffici, i servizi igienici, ecc. Nei chioschi i servizi igienici non sono obbligatori.

c) Una fotocopia avanti-retro di un documento d'identità non scaduto di validità del richiedente e dei soci in caso di società o associazioni.

4. Salva la procedura di cui al successivo comma 5, lo Sportello Unico è tenuto a rilasciare entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l'autorizzazione richiesta. Qualora non provveda entro tale termine ovvero non proceda a comunicare il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta e l'attività può essere iniziata nelle more del rilascio dell'autorizzazione comunque dovuta.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, lo Sportello Unico è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato attraverso la P.E.C. eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza assegnando un termine non superiore a 10 giorni per presentare, sempre attraverso la P.E.C. osservazioni scritte ed eventuale documentazione a supporto. In questo caso il termine di cui al comma 4 è sospeso ed inizia nuovamente a decorrere dal giorno della presentazione delle osservazioni o in mancanza, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.

6. Si applica il contenuto dell'articolo 12, comma 10 del collegato n. 3.

Articolo 11

Modalità di invio delle S.C.I.A.

1. Le Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività sono inviate tramite la P.E.C. allo Sportello Unico utilizzando la modulistica Unica da reperire sul sito comunale ***www.comunedicave@rm.it***.

2. Nella S.C.I.A. per punto di vendita non esclusivo vanno indicati tra l'altro a pena di improcedibilità:

- a)** Le generalità del richiedente;
- b)** L'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi;
- c)** Gli estremi dell'attività prevalente in cui in cui verrà svolta l'attività;
- d)** L'indicazione della zona e della eventuale sottozona urbanistica di P.R.G. in cui è ubicata l'attività prevalente;
- e)** I requisiti dell'immobile o dell'area pubblica in cui verrà svolta l'attività;

- 3.** Alla domanda di cui al comma 2 a pena di improcedibilità vanno allegati:
- a)** Copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo a cui fa capo l'attività prevalente;
 - b)** Una planimetria del locale o del chiosco in scala adeguata nella quale dovranno essere evidenziati ed indicati:
 - La superficie del locale occupata dai giornali quotidiani, oppure quella occupata dai periodici;
 - L'eventuale superficie esterna attrezzata o meno per l'esposizione;
 - c)** Una fotocopia avanti-retro di un documento d'identità non scaduto di validità del richiedente e dei soci in caso di società o associazioni.

Articolo 12

Superfici minime e massime

- 1.** Le superfici di vendita dei punti di vendita esclusivi, escluse quelle insediate in chioschi od edicole, non potranno essere inferiori a mq. 15 e superiori a quelle previste per gli esercizi di vicinato tenuto conto di eventuali limitazioni di superficie previste nella Zona del Centro Storico.
 - 2.** Nei punti di vendita esclusivi, esclusi quelli insediati in chioschi o edicole, dovranno essere messi a disposizione almeno 3 mq. per le testate. Nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi, assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
 - 3.** Lo spazio posto a disposizione dei punti di vendita non esclusivi, dovrà essere almeno di mq. 2 per la vendita dei soli quotidiani e di mq. 3 per i periodici. Lo spazio complessivo non potrà essere superiore alla superficie massima prevista per i punti di vendita esclusivi e comunque non superiore alla metà della superficie autorizzata per l'attività prevalente. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate nell'ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
 - 4.** La vendita nei chioschi o edicole è riservata ai soli punti di vendita esclusivi anche qualora pongono in vendita prodotti appartenenti al settore non alimentare di cui al D. Lgs. 114/98. E' comunque fatta salva la vendita nei punti di vendita non esclusivi all'interno di un chiosco-bar.
- 2.** La superficie dei chioschi o delle edicole, non potrà essere maggiore di mq. 30 e di mq. 24 nel Centro Storico. In ogni caso lo spazio a disposizione delle testate non dovrà essere inferiore a mq. 5. Nella vendita di quotidiani e periodici i chioschi o edicole assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

Articolo 13

Subingresso

- 1.** I trasferimenti delle attività per atto fra vivi o mortis causa sono soggetti a previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico utilizzando la modulistica Unica messa a disposizione sul sito comunale ***www.comunedicave.rm.it***.
- 2.** Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo per atto tra vivi od a causa di morte comporta la voltura dell'autorizzazione, sempre che sia provato al comune l'effettivo passaggio dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
- 3.** Il subingresso in un punto di vendita non esclusivo è possibile solo a seguito di cessione dell'attività prevalente. L'evento è riportato nella modulistica unica.

Articolo 14

Ampliamento o riduzione della superficie di vendita

- 1.** L'ampliamento o diminuzione di superficie dei punti di vendita esclusivi è soggetto a previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico utilizzando la modulistica Unica messa a disposizione sul sito comunale ***www.comunedicave.rm.it*** purché eseguiti all'interno dei limiti di cui all'articolo 12.

Articolo 15

Trasferimento di sede

- 1.** Il trasferimento di sede dei punti di vendita esclusivi è soggetto a previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico utilizzando la modulistica Unica messa a disposizione sul sito comunale ***www.comunedicave.rm.it*** purché eseguiti all'interno dei limiti di cui all'articolo 12.
- 2.** Il trasferimento di un punto di vendita non esclusivo segue quello dell'attività prevalente.

Articolo 16

Sospensione o cessazione

- 1.** La sospensione o la cessazione di un punto di vendita esclusivo è soggetta a previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico utilizzando la modulistica Unica messa a disposizione sul sito comunale ***www.comunedicave.rm.it*** purché eseguiti all'interno dei limiti di cui all'articolo 12.
- 2.** La procedura di cui al comma precedente vale anche per i punti di vendita non esclusivi.

Articolo 17

Prezzi

1. Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita.
2. Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.

Articolo 18

Sanzioni

1. Sono applicabili le sanzioni previste all'articolo 22 del d.lgs. 114/1998.
2. L'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico a prescindere dal contenuto più o meno osceno della copertina è vietato. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 528 del codice penale.

Articolo 19

Autorità Competente

1. Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato del controllo e dell'applicazione delle sanzioni contenute nel presente Piano.

Articolo 20

Abrogazioni

1. E' abrogata qualsiasi altra disposizione vigente in materia.